



COMUNE DI NONANTOLA  
PROVINCIA DI MODENA

**Ordinanza n. 27 del 10.04.2020**

**Oggetto: Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".**

### **IL SINDACO**

Richiamati:

– la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Ricordato che in attuazione del predetto decreto-legge, sono stati emanati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:  
– 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del sopra richiamato decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato altresì il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative al Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale sono prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le azioni di contrasto all'epidemia in oggetto;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dei giorni 8 e 10 marzo 2020, recanti misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Vista, inoltre, l'ordinanza n. 58 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con cui è stato disposto che:

- a. Parchi e giardini pubblici sono chiusi al pubblico;



COMUNE DI NONANTOLA  
PROVINCIA DI MODENA

- b. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per lo spostamento di persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);
- c. Nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell'animale di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione;
- d. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 4 aprile 2020 sino al 13 aprile 2020;

Vista, altresì, l'ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministro della Salute, adottata di Intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, che all'art. 1, comma 1, lettera e) ha disposto la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 10 del 17 marzo 2020;

Considerato il continuo evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con Dichiarazione del 11 marzo 2020, ha elevato l'epidemia da COVID-19 a "pandemia", dati i livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello mondiale;

Evidenziato che l'art. 1, comma 1, lett. a) del sopra richiamato d.p.c.m. 8 marzo 2020 prevede di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.(...)*";

Considerato che, nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute numerose segnalazioni circa comportamenti non rispettosi delle disposizioni concernenti in particolare il divieto di ogni forma di assembramento presso parchi e giardini pubblici e al mancato rispetto della distanza interpersonale sulle panchine;

Ritenuto conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze*



COMUNEDINONANTOLA  
PROVINCIA DI MODENA

*contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”;*

Sentita la Prefettura di Modena;

Richiamati:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale;

**ORDINA**

1. Di prorogare le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni, già disposte con precedente ordinanza n. 1061 del 17 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Nonantola, **fino al 13 aprile 2020** compreso, ferme restando le misure statali, regionali e comunali già vigenti in materia:
  - a. la chiusura al pubblico delle aree di sgambamento cani con conseguente divieto di accesso alle medesime;
  - b. la sospensione di tutti gli Hot Spot WIFI pubblici attivi su parchi, piazze e luoghi pubblici;
  - c. il divieto di utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale.

**DISPONE**

2. Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Azienda USL
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell’Ordine;
- Comando di Polizia Locale
- Servizio SIA dell’Unione comuni del Sorbara;

3. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;



COMUNE DI NONANTOLA  
PROVINCIA DI MODENA

4. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

**AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

**RENDE NOTO**

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**

**Dott.ssa Federica Nannetti**

*Originale firmato digitalmente*